



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine

Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

- VISTA** la nota **p.e.c. prot. n. 25344 del 09/09/2026**, con la quale l'Ente di decentramento Regionale di Udine - servizio viabilità, ha trasmesso il provvedimento di **autorizzazione nr. 44/2026** relativo allo svolgimento, nella giornata di domenica 20 settembre 2026, della competizione sportiva podistica denominata **26^a Maratonina Internazionale Città di Udine**, organizzata dalla A.S.D. Maratonina Udinese, con il seguente programma: partenza alle ore 09:25 da Udine (viale della Vittoria – Fronte istituto Sello) e termine della manifestazione con l'arrivo previsto dell'ultimo concorrente in gara alle ore 12:15 circa ad Udine (Piazza Libertà), che interesserà la viabilità dei comuni di Udine e Tavagnacco, come da percorso di gara allegato alla citata autorizzazione;
- RILEVATO** che a seguito della ricezione della richiesta di pareri prot. n.67643 del 28/07/2026, non sono stati rappresentati motivi ostativi a questa Prefettura- UTG da parte degli Organi di Polizia;
- RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002 n. 9 e, da ultimo, dalla L. n. 58/2025, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- VISTI** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione della circolazione, lungo tutta la viabilità interessata dalla competizione, nella giornata di domenica 20 settembre 2026, dalle ore 09:20, al passaggio del veicolo con il cartello mobile "inizio gara" seguito dai concorrenti, fino alle ore 12:15 e comunque fino all'arrivo dell'ultimo concorrente ritenuto in gara dai regolamenti sportivi, ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara", su tutto il percorso della competizione sopraindicata, richiamando al riguardo, l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla citata autorizzazione dell'Ente di decentramento Regionale di Udine - servizio viabilità, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara" di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 30/04/1992 nr. 285 sopra richiamato.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- il veicolo con il cartello mobile "inizio gara" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine

Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

DISPONE

altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato.

L'interdizione al traffico dovrà essere segnalata dal personale della A.S.D. Maratonina Udinese, organizzatrice della manifestazione, presidiando tutti gli incroci e tutte le affluenze, comprese le carrarecce, i passi carrabili e le strade private esistenti lungo il percorso e predisponendo, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.

I Sindaci dei comuni coinvolti nella gara e gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Udine con apposita ordinanza.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Udine data protocollo (generato dal sistema)

Fascicolo 3631/2026

il Dirigente Reggente dell'Area III
Il Viceprefetto Aggiunto
C. Panella

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente reggente dell'Area III di questa Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, giusta il combinato disposto delle norme di cui al Decreto Legislativo n.139/2000, al Decreto del Ministro dell'Interno 04/08/2005 e al decreto Prefettizio prot. n. 34012 del 14/04/2025 decorrenza dal 14/04/2025. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del C.A.D. emanato con Decreto legislativo 82/2005 e successive modificazioni. Il presente documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questa Prefettura UTG, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine

Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

La presente ordinanza, viene trasmessa a mezzo **Posta Elettronica Certificata** ai seguenti indirizzi per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:

Alla Questura di Udine
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine
All'Ente di decentramento regionale di Udine
Ai Comuni di Udine e Tavagnacco
Alla A.S.D. Maratonina Udinese
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
Alla SORES FVG
Alla Protezione Civile F.V.G.
Ad Arriva S.p.A.
Al Trasporto Pubblico Locale - Friuli Venezia Giulia